

ROLL.ZUG.005.04 CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI SETTE ELETTROTRENI MULTISISTEMA

Stipulato tra

STA – Strutture Trasporto Alto Adige Spa, con sede legale in 39100 Bolzano, Via Conciapelli 60, p.IVA. 00586190217 in persona del Direttore Generale Joachim Dejaco C.F. DJCJHM73P03A952Q domiciliato per la sua carica a Bolzano, presso la sede della STA, autorizzato ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2018 ad impegnare legalmente e formalmente STA per il presente atto, di seguito ente committente

E

, di cui
con sede legale in Partita IVA
e C.F. risulta essere società mandataria, nella persona di
, nato a , C.F. nella sua qualità di
Procuratore Speciale giusta procura rilasciata in data rep. n. autenticata
nella firma dal dott. , Notaio in allegata al presente atto, di seguito
affidatario o società.

ARTICOLO 1

CAUSA ED ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL CONTRATTO

Il presente contratto disciplina i rapporti giuridici intercorrenti tra la stazione appaltante STA Strutture Trasporto Alto Adige Spa e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di appalto ROLL.ZUG.005-04.

ARTICOLO 2

OGGETTO

La Società si obbliga alla fornitura di sette elettrotreni multisistema di cui alla gara ROLL.ZUG.005-04 e dichiara che l'elettrotreno di cui alla documentazione tecnica allegata è in grado:

- a) di garantire il rispetto degli obiettivi tecnici e funzionali posti a base di gara (allegato a – capitolato tecnico);

- b) di ottenere l'autorizzazione alla messa in servizio secondo la normativa vigente sull'infrastruttura nazionale ferroviaria italiana, sull'infrastruttura ferroviaria STA e sull'infrastruttura ferroviaria austriaca;

La **società** si obbliga inoltre di rispettare i tempi contrattuali di fornitura.

La **Società** dichiara, inoltre, che quanto oggetto di fornitura sarà conforme alla vigente normativa italiana, austriaca ed europea, ivi compresa quella prevista per consentire la circolazione del materiale rotabile sull'infrastruttura nazionale ferroviaria italiana in rango C e sull'infrastruttura ferroviaria austriaca.

ARTICOLO 3 OPZIONI

La stazione appaltante si riserva di esercitare le seguenti opzioni:

- Manutenzione full-service: Manutenzione full-service per l'intero ciclo di vita, incluse tutte le revisioni. L'opzione può essere attivata per una durata di dodici anni dalla consegna dei singoli mezzi e può essere prorogata due volte per ulteriori nove anni. L'opzione può essere attivata solo per l'intera flotta.
Se richiesto, il servizio di manutenzione dovrà essere reso a favore del gestore del servizio secondo le modalità previste nella bozza di contratto di manutenzione. La manutenzione dei treni (anche quelli opzionali) segue il treno.
- Fornitura di ulteriori 25 elettrotreni entro 9 anni dalla stipula del contratto. Fornitura minima sono 4 elettrotreni.
- I materiali di scorta strategica prevista come opzione possono essere richiesti entro 9 anni dalla stipula del contratto.

È riconosciuto alla **Società** un adeguamento all'indice ISTAT CL-30 calcolato con riferimento al periodo determinato con la data del presente atto e sino alla firma dell'ordine per le opzioni.

Si precisa che le singole opzioni di cui al presente articolo possono essere esercitate in forma frazionata.

ARTICOLO 4

EFFETTI REALI DEL CONTRATTO

Con la stipula del presente contratto l'esecutore trasferisce in capo all'Amministrazione contraente il diritto di proprietà sui beni oggetto del presente contratto.

L'effetto traslativo del diritto di proprietà sui beni oggetto del presente contratto, si esplica con la consegna dei beni.

ARTICOLO 5

DURATA DEL CONTRATTO / TEMPO UTILE PER LA FORNITURA

5.1 Tempi di fornitura

Sono previsti i seguenti termini a partire dalla data di stipula del presente atto e comunque con riferimento al capitolato tecnico:

36 mesi	Consegna del primo convoglio con AMIS su rete RFI e STA per inizio pre-esercizio
40 mesi	Consegna convogli 2-4 già con collaudo statico con AMIS su rete RFI e STA per pre-esercizio
41 mesi	Consegna convogli 5-7 già con collaudo statico con AMIS su rete RFI e STA per pre-esercizio
Per il veicolo tipo: entro 3 mesi dall'ottenimento dell'AMIS. Per i veicoli di serie: entro 1 mese dall'ottenimento dell'AMIS di ciascun convoglio	Consegna dell'AMIS per la rete ÖBB incluse le corse necessarie per sistemi tecnologici (p.es. §40 PZB)

Per la definizione di consegna si fa riferimento al capitolato speciale, Art. 2.7 e seguenti.

5.2 Tempo di fornitura per le opzioni di cui all'art. 3

- Manutenzione full service: entro 12 mesi dall'attivazione dell'opzione
- Fornitura ulteriori convogli: 30 mesi per il primo convoglio e tre settimane per ogni ulteriore
- Pacchetto di scorta tecnica/ricambi: entro 10 mesi dall'attivazione dell'ordine

I tempi di cui sopra potranno essere ridotti in accordo tra le parti.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E CONSEGNA

I prodotti, oggetto del presente contratto devono essere nuovi di fabbrica, privi di vizi ed idonei ad espletare le funzioni che sono loro proprie.

Gli elettrotreni non potranno essere consegnati prima dell'AMIS per la circolazione sulla rete italiana (RFI) e sulla rete STA.

La consegna dovrà avvenire a cura e spese della **Società** presso la stazione di Merano (BZ) o Bolzano (BZ), su semplice richiesta di STA.

La AMIS di ciascun convoglio per la rete ÖBB dovrà essere ottenuta come da tempistica prevista all'art. 5.

L'esecutore deve rispettare ogni altro obbligo e onere derivante da quanto definito nel capitolato tecnico e dalle normative vigenti in materia.

ARTICOLO 7

COLLAUDO E VERIFICA FUNZIONALE

L'accettazione della fornitura è condizionata dall'esito positivo del collaudo, come svolto secondo le modalità e tempistiche definite nel capitolato tecnico art. 3.7.4 e seguenti.

Considerato che il BBT (Brenner Basistunnel) è ancora in costruzione, e non sarà idoneo alle corse prova al momento della consegna dei rotabili, non sarà necessario effettuare il collaudo dinamico dei rotabili sulla rete di tale infrastruttura.

È obbligo della **Società** effettuare a propria cura e spese tutti gli interventi correttivi che risulteranno dalle operazioni di collaudo e verifica.

L'esito positivo del collaudo e della verifica funzionale non preclude a **STA** di contestare successivamente eventuali vizi e anomalie.

Qualora in uno dei collaudi parziali o finali dovesse risultare che il mezzo non corrisponde sostanzialmente alle caratteristiche ed alle funzionalità richieste, la stazione appaltante si riserva il diritto della risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva e la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto, costituendo tale ipotesi grave inadempimento ai sensi del codice degli appalti.

Ogni collaudo previsto in capitolato deve essere individuato in dettaglio all'interno del PdQ, sia come tempistiche che come disposizioni (norme, manuali, documentazione, procedure e istruzioni interne del fornitore) per l'effettuazione di tutti i processi di collaudo.

ARTICOLO 8

PARTICOLARITÀ FORNITURA ETCS 3.4.0HD

Fornitura dell'ETCS inizialmente nella versione 3.4.0HD invece della 3.6.0HD con successivo adeguamento alla 3.6.0HD entro 24 mesi dalla fornitura e inizio dell'attività di prova dell'intera fornitura (cap. 2.4.38 del capitolato tecnico).

In questo caso il collaudo finale dell'intera fornitura, previsto dal disciplinare, sarà trasformato in collaudo provvisorio e, in questo caso, l'offerente deve fornire una garanzia fideiussoria ammontante al 5% dell'importo contrattuale, valida almeno per 36 mesi. Con collaudo provvisorio positivo e presentazione della suddetta garanzia può essere effettuato l'ultimo pagamento. (vedi sotto)

Dopo la fornitura del primo convoglio con AMIS per ogni rete con ETCS 3.6.0HD sarà effettuato un esercizio prova di un mese. Dopo questo periodo, e qualora i risultati corrispondono a quanto richiesto dalla stazione appaltante, può essere iniziata la modifica di serie, che in ogni caso dovrà essere conclusa entro 24 mesi dalla fornitura e l'inizio del pre-esercizio dell'ultimo veicolo.

In tal caso la garanzia di buon funzionamento e la verifica RAMS, ora limitata ai sistemi ERTMS e la loro integrazione negli altri sistemi del treno, ripartirà dalla data di nuova AMIS di ciascun convoglio.

Entro un anno della fornitura di tutti i convogli con ETCS 3.6.0HD avrà luogo il collaudo finale previsto dal capitolato. In caso di esito positivo sarà restituita la garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 9

DEROGA IN MATERIA DI GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA

L'esecutore è obbligato, a norma dell'art. 103 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 36 della L.P. della Provincia di Bolzano n.16/2015, a presentare una garanzia definitiva nella misura del 4 % dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La **Società** garantisce oltre agli obblighi del capitolato tecnico:

- per il periodo di 12 (dodici) anni il rivestimento esterno, il tetto, la testata anteriore e posteriore, la zona sottocintura con i vari sportelli, il piano di calpestio (escluso il rivestimento); come rivestimento esterno si intende lo strato esterno della struttura, cioè cassa, tetto, testate, sottocassa;
- per il periodo di 12 (dodici) anni l'assenza di formazione di corrosione passante, di cedimenti strutturali (rottura e deformazione) per quanto riguarda il telaio e la carrozzeria;
- carrelli e loro parti periodo di 5 anni o 1.000.000 km;
- organi di trasmissione periodo di 5 anni o 1.000.000 km;
- sale montate complete di dischi freno e boccole periodo di 5 anni o 1.000.000 km;
- isolamento termoacustico periodo di 12 anni;
- per un periodo di 30 anni, a decorrere dalla consegna, la disponibilità di pezzi di ricambio originali o quantomeno compatibili.

La **Società** non potrà inoltre ritardare in nessun caso l'intervento necessario alla rimozione dei vizi, eccedendo la non imputabilità. Tale imputabilità potrà essere accertata successivamente alle esecuzioni degli interventi. L'azione di denuncia, ivi compresa quella per i vizi occulti che per quelli riconoscibili, potrà essere proposta dalla **STA**, in deroga al codice civile, entro il termine massimo di sei mesi dalla scoperta.

La Società è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tutto il periodo di garanzia nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Il servizio d'assistenza di manutenzione correttiva è garantito completamente gratuito e, qualora richiesto, anche nei giorni festivi e comunque da adempiere entro 5 giorni consecutivi dalla richiesta di assistenza.

Qualora, entro i 5 giorni consecutivi di cui al precedente paragrafo la Società non abbia adempiuto ai suoi obblighi, STA ha facoltà di far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni, addebitandone l'importo all'esecutore, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno.

Qualora l'eliminazione del vizio sia impossibile ovvero comporti una diminuzione del valore del prodotto, l'Amministrazione contraente ha diritto a sua scelta alla integrale sostituzione

del prodotto difettoso ovvero ad una adeguata riduzione del prezzo che sarà concordata con il RUP e approvata dalla amministrazione contraente.

A garanzia dell'effettivo adempimento degli impegni presi in relazione all'assistenza, garanzia e manutenzione l'esecutore si obbliga su espressa richiesta dell'Amministrazione committente a costituire, prima dello svincolo della cauzione definitiva, apposita garanzia bancaria o polizza assicurativa, che verrà svincolata alla fine del periodo di garanzia di 12 anni, nella misura del 4% degli importi, risultanti dal certificato di collaudo della fornitura. La mancata costituzione della predetta garanzia bancaria o polizza assicurativa comporta il mancato svincolo della cauzione definitiva.

STA si riserva di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 10

ASSICURAZIONE PER DANNI E PER RESPONSABILITÀ CIVILE

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'appaltatore stesso, quanto dell'amministrazione e/o di terzi.

A tal fine costituisce polizza assicurativa nella somma pari all'importo contrattuale, che ammonta pertanto a Euro ..

La suddetta polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari 5.000.000 Euro.

La copertura assicurativa deve decorrere dal giorno di avvio dell'esecuzione del contratto fino alla consegna del primo veicolo.

L'esecutore trasmette alla stazione appaltante copia della polizza o del certificato che attesta la copertura assicurativa di cui al presente articolo entro 3 giorni prima della stipula del contratto.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esecutore del contratto è altresì tenuto a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di consegna del primo veicolo e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 50.000.000 Euro.

ARTICOLO 11

BUON FUNZIONAMENTO

La **Società** garantisce il buon funzionamento degli elettrotreni e che gli stessi saranno immuni da vizi o anomalie derivanti da fatti imputabili alla **Società** che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, come da capitolato art. 3.7.9 e come da offerta tecnica, con un'estensione ulteriore pari a mesi 24.

La **Società** non potrà inoltre ritardare in nessun caso l'intervento necessario, eccedendo la non imputabilità. Tale imputabilità potrà essere accertata successivamente alle esecuzioni degli interventi.

Con l'avvio del servizio regolare si procederà alla verifica di corrispondenza degli indici RAMS. Le modalità sono definitive nell'Allegato "Piano di Dimostrazione RAMS (PDRAMS)" e per quanto riguarda il valore di indisponibilità, quanto previsto nell'offerta tecnica.

Durante il periodo di garanzia di buon funzionamento l'esecutore deve disporre di una sede tecnica presso una officina del committente in Provincia di Bolzano-Alto Adige.

ARTICOLO 12

PENALITÀ

La **STA** applicherà le seguenti penali per il mancato raggiungimento dei seguenti termini:

2.500 Euro /giorno /a convoglio	Di ritardo del termine di cui all'art. 5.1. per la Consegna convogli 2-4 con AMIS su rete RFI e STA per pre-esercizio
2.500 Euro /giorno /a convoglio	Di ritardo del termine di cui all'art. 5.1. per la Consegna convogli 5-7 con AMIS su rete RFI e STA per pre-esercizio
2.500 Euro /giorno /a convoglio	Di ritardo del termine di cui all'art. 5.1. per la Consegna dell'AMIS per la rete ÖBB incluse le corse necessarie per sistemi tecnologici (p.es. §40 PZB)

Per le opzioni di cui all'art. 3 sono applicate le seguenti penali:

1. Opzione fornitura ulteriori treni: La **STA** applicherà le seguenti penali per il mancato raggiungimento dei seguenti termini

2.500	Euro	/giorno	/a	Di ritardo del termine di cui all'art. 5.2. per la Consegna convogli con AMIS su rete RFI e STA per pre-esercizio
2.500	Euro	/giorno	/a	Di ritardo del termine di cui all'art. 5.2. per la Consegna dell'AMIS per la rete ÖBB incluse le corse necessarie per sistemi tecnologici (p.es. §40 PZB)

2. Opzione materiali di scorta strategica: per un ritardo nella fornitura saranno calcolati 100 Euro al giorno.

L'applicazione delle suindicate penalità avverrà automaticamente sulla base del mero riscontro delle inadempienze contrattuali e l'importo verrà detratto dal residuo corrispettivo non versato, ovvero con l'incameramento del deposito cauzionale.

Il mancato rispetto del cronoprogramma allegato all'offerta, fermo restando i termini previsti dal bando di gara per il completamento della fornitura, costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi del codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016) essendo le date fissate dal bando termine essenziale, con facoltà della stazione appaltante di risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto.

Resta salvo il diritto della **STA** di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

Le penali applicate per il mancato ottenimento degli indici di affidabilità sono definite nel documento PDRAMS, che è stato firmato dalla ditta per accettazione in sede di gara e si intende integralmente trascritto ed accettato.

L'importo totale delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale netto. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi la suddetta soglia, il RUP promuove l'avvio delle procedure di cui all'art. 108 del Codice.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

ARTICOLO 13

CALCOLO DEL CORRISPETTIVO E PIANO DI FATTURAZIONE

Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento della fornitura di sette elettrotreni, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in euro -- e cioè euro -- per ciascun elettrotreno, oltre IVA nella misura di legge.

Il corrispettivo viene liquidato per ogni singolo veicolo come sotto indicato:

- 5% - alla stipula del contratto e previa approvazione PdQ e del PdF - con emissione a favore di STA di fideiussione di pari importo;
- 15% all'ordine dei principali componenti (materiale per le casse, trasformatori, motori di trazione, inverter), previa presentazione degli ordini - con emissione a favore di STA di fideiussione di pari importo;
- 20% - al completamento delle casse di ciascun convoglio e cioè al momento quando le stesse sono pronte per l'allestimento, accertato dal committente - con emissione a favore di STA di fideiussione di pari importo ;
- 40% alla consegna del singolo convoglio;
- 20% al collaudo finale di tutta la flotta dei sette convogli, previa presentazione di cauzione per la garanzia decennale di cui all'art. 9.

Modalità di pagamento opzione pezzi di ricambio: a fornitura 100%

I prezzi sono immutabili per tutta la durata del contratto.

La società non ha alcun diritto a ulteriori compensi o adeguamenti ovvero aumenti dell'importo contrattuale.

STA ha facoltà di compensare eventuali crediti che essa vanta a qualsiasi titolo con i debiti verso il fornitore derivanti dal presente contratto.

ART. 13-BIS

GESTIONE SEPARATA DEL VEICOLO FINANZIATO DAL FSC

Uno degli elettrotreni è cofinanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione territoriale da parte del MIT. È necessaria la assoluta individuabilità del mezzo cofinanziato nell'intero ciclo di produzione e gestione.

La Società garantisce che il primo veicolo che andrà in produzione, è individuabile durante tutto il percorso di approvvigionamento, produzione, accettazione interna, prove, autorizzazione,

consegna, collaudi e collaudo finale. La società garantisce la completa indipendenza di tutta la modulistica che segue il veicolo, inclusa la rendicontazione che dovrà essere separata per questo veicolo.

ARTICOLO 14

MODALITA' DI PAGAMENTO

La stazione appaltante procede al pagamento degli importi dovuti dietro presentazione della fattura da parte dell'esecutore e previa in ogni caso l'accertamento da parte del Direttore Esecuzione contratto (DEC) dell'avvenuta esecuzione della prestazione.

La fattura viene trasmessa in forma elettronica all'indirizzo Mail accounting@sta.bz.it.

Il pagamento della fattura è fissato in 30 giorni data fattura fine mese.

L'Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Non sono dovuti interessi di alcun tipo per le sospensioni dei pagamenti disposte ai sensi del comma precedente.

Non sono altresì dovuti interessi di alcun tipo se il ritardo del pagamento dipende da fatti imputabili all'esecutore oppure se il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni.

L'esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ARTICOLO 15

FATTURAZIONE IN CASO DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 49, comma 3, L.P. n. 16/2015, l'Amministrazione contraente corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

A tal fine, l'appaltatore l'esecutore comunica all'Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Le fatture emesse dai subappaltatori alla Società dovranno riportare le informazioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, così come descritte all'art. 18G delle condizioni generali di contratto.

ARTICOLO 16 DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE

Come da capitolato tecnico.

ARTICOLO 17 CESSIONE

Assoluto divieto sussiste per la cessione totale o parziale del contratto da parte della Società, salvo i casi previsti dall'art. 106 comma 1, lettera d) del Codice.

ARTICOLO 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

E' facoltà di STA dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- la mancata consegna della fornitura entro il termine stabilito nel presente contratto;
- rifiuto a consegnare i veicoli nelle stazioni indicate da STA;
- esito negativo del collaudo o della verifica funzionale;
- cessione del contratto;
- mancate AMIS;
- nell'ipotesi di rifiuto ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 – bis, 14, 15, 16, 17 e 20;
- fallimento o cessazione dell'attività;
- il mancato possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 o se nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto venga meno in capo all'Appaltatore anche uno soltanto dei predetti requisiti.

La risoluzione determina il diritto di STA di incamerare la cauzione salvo il risarcimento del danno ulteriore con l'obbligo di restituire alla STA quanto eventualmente corrisposto per la fornitura.

Oltre i casi previsti nella parte generale del presente contratto, il presente contratto si intende risolto di diritto nei seguenti casi:

- qualora l'esecutore violi anche uno solo degli obblighi previsti dal protocollo di legalità e dal codice di comportamento di STA.

ARTICOLO 19

ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PREVIO CONTRADDITTORIO CON L'ESECUTORE

Oltre i casi previsti nella parte generale del presente contratto, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, previo contraddittorio con l'operatore economico nei seguenti casi:

- a) in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione
- b) qualora siano promosse contro l'Amministrazione da parte di terzi azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui
- c) qualora il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario risulti irregolare per due volte consecutive;
- d) ove l'importo delle penali applicate a norma del presente schema di contratto superi il 10% dell'importo contrattuale netto;

Ai sopraelencati casi si applica la disciplina di cui all'art 43G delle condizioni generali del presente contratto.

Oltre i casi previsti dall'articolo precedente e presente, il contratto potrà essere risolto da parte di STA nei casi e con le modalità previste dall'articolo 108 del decreto lgs. 50/2016.

ARTICOLO 20

MANLEVA - SEGRETO

La **Società** sosterrà ogni genere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti di **STA**, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che i veicoli forniti o il loro uso violino brevetti per invenzioni, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso la **Società** pagherà le eventuali somme dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva.

Resta in ogni caso l'obbligo della **Società**, a propria cura e spese, di far ottenere a **STA** il diritto di utilizzazione.

La **Società** si impegna a mantenere il segreto su dati o documenti o notizie di cui verrà a conoscenza per l'esecuzione del presente contratto e per quelli acquisiti per la partecipazione procedura di gara.

ARTICOLO 21

DOMICILIO

Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi sociali, con l'intesa che, ove tale domicilio venisse a mancare, il medesimo si intenderà trasferito presso il Municipio di Bolzano.

ARTICOLO 22

SOLVE ET REPETE - FORO

La **Società** non potrà proporre alcuna azione giudiziaria, anche in via cautelare o d'urgenza, prima della messa in esercizio commerciale degli elettrotreni.

Ogni questione concernente la interpretazione o esecuzione del presente atto sarà rimessa al Foro di Bolzano.

Per tutto ciò che non sia stato dalle parti contraenti espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal codice civile e dalle altre normative vigenti in materia.

ARTICOLO 23

ONERI FISCALI

Ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 40 del DPR 26.04.1986 n. 131, si constata che il presente contratto è soggetto a registrazione nel solo caso d'uso, rientrando gli obblighi scaturenti dallo stesso nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

ARTICOLO 24

SPESE CONTRATTUALI

Le spese per la stampa e la riproduzione del presente atto, le imposte di bollo, nonché qualsiasi altra spesa inerente o conseguente al contratto stesso sono a totale carico della **Società**.

Le spese di bollo come per legge.

ARTICOLO 25

MODIFICA

Qualsiasi modifica o appendice è nulla se non risulta da atto scritto convenuto e sottoscritto tra le parti.

ARTICOLO 26

DISPOSIZIONI FINALI

Formano parte integrante il capitolato tecnico e l'offerta tecnica e il documento PDRAMS.

A tutto ciò che non sia espressamente disciplinato dal presente atto, trovano applicazione le condizioni generali di contratto della Provincia autonoma di Bolzano, allegate al presente atto

Letto, confermato e sottoscritto

Per la STA

Per la Società

Joachim Dejaco

La **Società**, nel confermare l'accettazione di tutte le clausole indicate, dichiara espressamente che le clausole contenute in questo contratto hanno formato oggetto di trattativa e dichiara ex art. 1341 c.c., di aver posto particolare attenzione alle disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- art. 2 Oggetto
- art. 3 Opzioni
- art. 5 Durata del contratto / tempo utile per la fornitura
- art. 6 Obblighi dell'esecutore e consegna
- art. 7 Collaudo e verifica funzionale
- art. 8 Particolarità fornitura ETCS 3.4.0HD
- art. 9 Deroga in materia di garanzia definitiva e garanzia
- art. 10 Assicurazione per danni e per responsabilità civile
- art. 11 Buon funzionamento
- art. 12 Penalità
- art. 13 Calcolo del corrispettivo e piano di fatturazione
- art. 13-bis Gestione separata del veicolo finanziato dal FSC

- art. 14 Modalità di pagamento
- art. 15 Fatturazione in caso di subappalto
- art. 16 Documentazione e formazione
- art. 17 Cessione
- art. 18 Clausola risolutiva espressa
- art. 19 Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto previo contraddittorio con l'esecutore
- art. 20 Manleva – segreto
- art. 22 Solve et repete – foro
- art. 24 Spese contrattuali
- art. 25 Modifica
- art. 26 Disposizioni finali

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Società

- Procuratore Speciale